

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29293-la-pronuncia-che-ci-occupa-non-pu-essere-condivisa-nella-parte-in-cui-ignora-l-art-1-della-l-10-giugno-1982-n-348-che-si-inserisce-automaticamente-nelle-regole-che-disciplinano-il-procedimento-ri>

Autore: Lazzini Sonia

**La pronuncia che ci occupa non può essere condivisa nella parte in cui ignora l'art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348 che si inserisce automaticamente nelle regole che disciplinano il procedimento, riempiendone l'eventuale lacuna, ogni qual volta la no**

**Tar Marche, Ancona, 04.03.2010 n. 98**

**La pronuncia che ci occupa non può essere condivisa nella parte in cui ignora l'art. 1 della L. 10 giugno 1982, n. 348 che si inserisce automaticamente nelle regole che disciplinano il procedimento, riempiendone l'eventuale lacuna, ogni qual volta la norma speciale non preveda espressamente la polizza assicurativa fra le modalità di costituzione della cauzione**

Per quanto riguarda in particolare il primo motivo, si deve quindi ritenere che il principio dell'equiparazione tra fideiussioni bancarie ed assicurative non era riferibile alla procedura aperta "de qua", poiché in materia di concessione di servizi lo schema della gara informale di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituisce un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell'Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell'evidenza pubblica.

Pertanto, la previsione nel bando di una fideiussione esclusivamente bancaria (e non anche assicurativa) commisurata all'importo annuale del canone di aggiudicazione non si pone in contrasto con i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di onere imposto a tutti i concorrenti e che non comporta alcuna irragionevole discriminazione fra di essi.

Il Consorzio ricorrente, disattendendo le prescrizioni del bando e del disciplinare, previste a pena di esclusione, aveva prodotto l'impegno al rilascio di una polizza fideiussoria totalmente difforme da quella richiesta dall'Ente, sicché la Commissione non poteva che disporre la sua esclusione dalla gara, non essendo possibile privilegiare alcuna interpretazione più favorevole all'ammissione delle imprese aspiranti

Con bando di gara spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. in data 11.8.2008 il Comune di Loreto ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici – ascensori di Piazza Benedetto XV e Via Asdrubali ed alcuni bagni pubblici, per una durata complessiva di anni sei, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto di interesse nella presente controversia, è opportuno evidenziare che sia il bando sia il disciplinare di gara stabilivano:

- da un lato, che il deposito cauzionale richiesto all'aggiudicatario della procedura dovesse essere costituito mediante "una fideiussione bancaria commisurata all'importo annuale del canone di aggiudicazione comprensivo di IVA se e in quanto dovuta, da svincolarsi dopo due mesi dalla fine del contratto con la espressa previsione che, non ottemperando nei termini di pagamento, il Comune potrà procedere alla riscossione della stessa, senza ulteriori adempimenti";

- d'altro lato, che l'offerta di ogni concorrente fosse corredata "a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare (detta) garanzia fideiussoria bancaria, qualora l'offerente risultasse affidatario".

Alla procedura aperta per l'affidamento della concessione ha partecipato, tra gli altri, anche il Consorzio Ricorrente, che tuttavia ha ommesso di presentare la specifica dichiarazione di impegno, sopra menzionata, ma ha prodotto una polizza assicurativa con la quale la compagnia si impegnavano a rilasciare garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2 della L. n. 109/1994 e dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e non per l'importo annuale del canone di aggiudicazione così come

richiesto al punto D “Garanzia” del disciplinare. Il Consorzio Ricorrente è stato pertanto escluso dalla gara, che con determinazione del Dirigente del II Settore, Servizi Tecnici, Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Loreto in data 8.10.2008 n. 190/II è stata aggiudicata alla s.p.a. CONTROINTERESSATA.

Con atto notificato il 10.11.2008, depositato il 14.11.2008, il Consorzio Ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, articolati in quattro distinti motivi; con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna del Comune di Loreto al risarcimento del danno arrecato dagli atti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Loreto e la s.p.a. CONTROINTERESSATA, che hanno eccepito la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 4 dicembre 2008, n. 834 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il Collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i primi tre motivi sono dedotti la violazione dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 1, lettera c) della L. 10 giugno 1982, n. 348 ed il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, presupposto erroneo, motivazione errata, assumendo rispettivamente che:

- a) il bando ed il capitolato speciale non potevano prevedere quale unica forma di garanzia la fidejussione bancaria, stante l'equiparazione fra la garanzia prestata da una banca e quella prestata da una società assicurativa, stabilita dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006,
- b) sotto ulteriore profilo, il bando deve essere ritenuto illegittimo per aver imposto la prestazione di una garanzia definitiva di importo superiore al 10% stabilito dalla norma da ultimo menzionata;
- c) inoltre, la stazione appaltante avrebbe dovuto privilegiare un'interpretazione della “lex specialis”, in materia di requisiti di partecipazione, tale da consentire l'ammissione alla gara del maggior numero possibile di offerte.

Tali argomentazioni non possono essere condivise, muovendo dall'erroneo presupposto dell'applicabilità al caso in esame delle disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. “codice dei contratti”). Nella fattispecie, tuttavia, non si verte di un appalto, ma di una concessione di servizi pubblici (come si evince inequivocabilmente dal bando e dal disciplinare di gara), cioè di un rapporto giuridico al quale, per espressa statuizione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006, non si applicano le disposizioni del codice dei contratti, dovendo la scelta del concessionario essere effettuata nel rispetto dei principi desumibili dal trattato CE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

2.1.- A tanto consegue la infondatezza delle censure in esame, in quanto riferite al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inapplicabile al caso di specie.

Per quanto riguarda in particolare il primo motivo, si deve quindi ritenere che il principio dell'equiparazione tra fidejussioni bancarie ed assicurative non era riferibile alla procedura aperta “de qua”, poiché in materia di concessione di servizi lo schema della gara informale di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituisce un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell'Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell'evidenza pubblica.

Peraltro, la previsione nel bando di una fidejussione esclusivamente bancaria (e non anche assicurativa) commisurata all'importo annuale del canone di aggiudicazione non si pone in contrasto con i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di onere imposto a tutti i concorrenti e che non comporta alcuna irragionevole discriminazione fra di essi.

Per quanto riguarda in particolare il secondo motivo, oltre a quanto sopra argomentato, si deve poi osservare che l'Amministrazione comunale non poteva non derogare alle disposizioni dell'art. 113 del

D.Lgs. n. 163 del 2006, poiché nella fattispecie (contrariamente al “modello” legale prefigurato da tale norma) i concorrenti erano tenuti a formulare in sede di gara non un ribasso d’asta, ma un’offerta in rialzo rispetto al canone della gestione prestabilito, sicché per “importo contrattuale” doveva intendersi il canone che il concessionario avrebbe dovuto versare all’Ente per i sei anni di durata del contratto. Tenuto conto di queste circostanze di fatto, ritiene il Collegio che la forma di garanzia scelta dal Comune per la esecuzione del contratto non possa essere ritenuta irragionevole (e quindi contraria al principio di proporzionalità), ma rappresenti un equo contemperamento tra le esigenze di tutela dell’Ente concedente e gli interessi dell’aspirante all’aggiudicazione.

2.3.- Per quanto concerne poi il terzo motivo, si deve osservare che l’Amministrazione era tenuta ad ottemperare alle disposizioni della “lex specialis”, da essa prestabilite. Il Consorzio Ricorrente, disattendendo le prescrizioni del bando e del disciplinare, previste a pena di esclusione, aveva prodotto l’impegno al rilascio di una polizza fideiussoria totalmente difforme da quella richiesta dall’Ente, sicché la Commissione non poteva che disporre la sua esclusione dalla gara, non essendo possibile privilegiare alcuna interpretazione più favorevole all’ammissione delle imprese aspiranti.

## Commento

La pronuncia che ci occupa non può essere condivisa

Ricordiamo infatti che esiste la L. 10 giugno 1982, n. 348 ove viene espressamente che:

“In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (3), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi”.

La disposizione di cui alla lettera c) (così sostituita dall’art. 128, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175), non richiede di essere recepita dall’amministrazione locale che ha indetto la gara, in quanto è di per sé vincolante per ogni ente pubblico in favore del quale deve essere prestata cauzione e, dunque, anche, per gli Enti locali, e si inserisce automaticamente nelle regole che disciplinano il procedimento, riempiendone l’eventuale lacuna, ogni qual volta la norma speciale non preveda espressamente la polizza assicurativa fra le modalità di costituzione della cauzione>

Quest’ ultimo inciso ci viene fornito dal Consiglio di stato, con la decisione numero 6774 del 29 novembre 2005

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 98 del 4 marzo 2010, emessa dal Tar Marche, Ancona



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 834 del 2008, proposto da:  
CONSORZIO Ricorrente, corrente in Torre del Greco, in persona del  
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico  
Liccardo, Giuseppe Abenavoli e Francesco Vecchione, elettivamente domiciliato  
in Ancona alla Via Marsala n. 8, presso l'avv. Emanuele Pierini;

***contro***

il COMUNE di LORETO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e  
difeso dall'avv. Erica Micucci, presso la medesima elettivamente domiciliato in  
Ancona, alla Via Matteotti n. 8;

***nei confronti di***

- s.p.a. Controinteressata – CONTROINTERESSATA, corrente in Milano, in  
persona del presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale  
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Zoppolato, Marco  
Napoli e Alessandro Lucchetti, presso il terzo elettivamente domiciliato in  
Ancona, al Corso Mazzini n. 156;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE fra le IMPRESE ASSICURATRICI – ANIA,

con sede in Roma, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della s.p.a. CONTROINTERESSATA della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici – ascensori di Piazza Benedetto XV e Via Asdrubali ed alcuni bagni pubblici per la durata di anni 6, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare del bando di gara e del relativo disciplinare, del verbale della Commissione di gara e del provvedimento di esclusione del Consorzio Ricorrente; ..... per la condanna .....  
del Comune di Loreto al risarcimento del danno arrecato dall'atto impugnato...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Loreto e della s.p.a. CONTROINTERESSATA;

Vista la propria ordinanza 4 dicembre 2008, n. 834;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1.- Con bando di gara spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. in data 11.8.2008 il Comune di Loreto ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici – ascensori di Piazza Benedetto XV e Via Asdrubali ed alcuni bagni pubblici, per una durata

complessiva di anni sei, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto di interesse nella presente controversia, è opportuno evidenziare che sia il bando sia il disciplinare di gara stabilivano:

- da un lato, che il deposito cauzionale richiesto all'aggiudicatario della procedura dovesse essere costituito mediante "una fideiussione bancaria commisurata all'importo annuale del canone di aggiudicazione comprensivo di IVA se e in quanto dovuta, da svincolarsi dopo due mesi dalla fine del contratto con la espressa previsione che, non ottemperando nei termini di pagamento, il Comune potrà procedere alla riscossione della stessa, senza ulteriori adempimenti";
- d'altro lato, che l'offerta di ogni concorrente fosse corredata "a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare (detta) garanzia fideiussoria bancaria, qualora l'offerente risultasse affidatario".

Alla procedura aperta per l'affidamento della concessione ha partecipato, tra gli altri, anche il Consorzio Ricorrente, che tuttavia ha omissso di presentare la specifica dichiarazione di impegno, sopra menzionata, ma ha prodotto una polizza assicurativa con la quale la compagnia si impegnav a rilasciare garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 30, comma 2 della L. n. 109/1994 e dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e non per l'importo annuale del canone di aggiudicazione così come richiesto al punto D "Garanzia" del disciplinare. Il Consorzio Ricorrente è stato pertanto escluso dalla gara, che con determinazione del Dirigente del II Settore, Servizi Tecnici, Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Loreto in data 8.10.2008 n. 190/II è stata aggiudicata alla s.p.a. CONTROINTERESSATA.

Con atto notificato il 10.11.2008, depositato il 14.11.2008, il Consorzio Ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, articolati in quattro

distinti motivi; con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna del Comune di Loreto al risarcimento del danno arrecato dagli atti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Loreto e la s.p.a. CONTROINTERESSATA, che hanno eccepito la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione. Con ordinanza 4 dicembre 2008, n. 834 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

2.- Il Collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con i primi tre motivi sono dedotti la violazione dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 1, lettera c) della L. 10 giugno 1982, n. 348 ed il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, presupposto erroneo, motivazione errata, assumendo rispettivamente che:

a) il bando ed il capitolato speciale non potevano prevedere quale unica forma di garanzia la fideiussione bancaria, stante l'equiparazione fra la garanzia prestata da una banca e quella prestata da una società assicurativa, stabilita dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006,

b) sotto ulteriore profilo, il bando deve essere ritenuto illegittimo per aver imposto la prestazione di una garanzia definitiva di importo superiore al 10% stabilito dalla norma da ultimo menzionata;

c) inoltre, la stazione appaltante avrebbe dovuto privilegiare un'interpretazione della "lex specialis", in materia di requisiti di partecipazione, tale da consentire l'ammissione alla gara del maggior numero possibile di offerte.

Tali argomentazioni non possono essere condivise, muovendo dall'erroneo presupposto dell'applicabilità al caso in esame delle disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. "codice dei contratti"). Nella fattispecie, tuttavia, non si verte di un appalto, ma di una concessione di servizi pubblici (come si evince



inequivocabilmente dal bando e dal disciplinare di gara), cioè di un rapporto giuridico al quale, per espressa statuizione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006, non si applicano le disposizioni del codice dei contratti, dovendo la scelta del concessionario essere effettuata nel rispetto dei principi desumibili dal trattato CE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

2.1.- A tanto consegue la infondatezza delle censure in esame, in quanto riferite al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inapplicabile al caso di specie.

Per quanto riguarda in particolare il primo motivo, si deve quindi ritenere che il principio dell'equiparazione tra fideiussioni bancarie ed assicurative non era riferibile alla procedura aperta "de qua", poiché in materia di concessione di servizi lo schema della gara informale di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 costituisce un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell'Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell'evidenza pubblica.

Peraltro, la previsione nel bando di una fideiussione esclusivamente bancaria (e non anche assicurativa) commisurata all'importo annuale del canone di aggiudicazione non si pone in contrasto con i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, richiamati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di onere imposto a tutti i concorrenti e che non comporta alcuna irragionevole discriminazione fra di essi.

2.2.- Per quanto riguarda in particolare il secondo motivo, oltre a quanto sopra argomentato, si deve poi osservare che l'Amministrazione comunale non poteva non derogare alle disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006, poiché nella

fattispecie (contrariamente al “modello” legale prefigurato da tale norma) i concorrenti erano tenuti a formulare in sede di gara non un ribasso d’asta, ma un’offerta in rialzo rispetto al canone della gestione prestabilito, sicché per “importo contrattuale” doveva intendersi il canone che il concessionario avrebbe dovuto versare all’Ente per i sei anni di durata del contratto. Tenuto conto di queste circostanze di fatto, ritiene il Collegio che la forma di garanzia scelta dal Comune per la esecuzione del contratto non possa essere ritenuta irragionevole (e quindi contraria al principio di proporzionalità), ma rappresenti un equo temperamento tra le esigenze di tutela dell’Ente concedente e gli interessi dell’aspirante all’aggiudicazione.

2.3.- Per quanto concerne poi il terzo motivo, si deve osservare che l’Amministrazione era tenuta ad ottemperare alle disposizioni della “lex specialis”, da essa prestabilite. Il Consorzio Ricorrente, disattendendo le prescrizioni del bando e del disciplinare, previste a pena di esclusione, aveva prodotto l’impegno al rilascio di una polizza fideiussoria totalmente difforme da quella richiesta dall’Ente, sicché la Commissione non poteva che disporre la sua esclusione dalla gara, non essendo possibile privilegiare alcuna interpretazione più favorevole all’ammissione delle imprese aspiranti.

3.- Con il quarto motivo sono dedotti la violazione degli artt. 81, comma 3, 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione carente, deducendo l’evidente anomalia dell’offerta economica presentata dalla s.p.a. CONTROINTERESSATA, rimasta aggiudicataria, consistente in un aumento del 104,70% rispetto all’importo a base di gara e sicuramente incongrua rispetto al ricavo effettivo che il servizio consente di ottenere all’impresa affidataria.

La censura è inammissibile per carenza d’interesse. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il soggetto legittimamente escluso da una gara è privo di

interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti e dell'aggiudicazione in favore di terzi, dall'annullamento dei quali non trarrebbe alcun vantaggio concreto (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 4 giugno 2008 n. 2629). Il Consorzio Ricorrente è stato escluso dalla gara con determinazione ritenuta legittima dal Collegio e non ha quindi titolo a dolersi di asseriti vizi dell'aggiudicazione disposta in favore della s.p.a. CONTROINTERESSATA.

La censura, peraltro, è infondata anche nel merito, dato che le argomentazioni di parte ricorrente (volte ad ipotizzare l'anomalia dell'offerta presentata dalla s.p.a. CONTROINTERESSATA) sono apodittiche e del tutto prive di riscontri probatori, prescindendo completamente sia dalle previsioni di ricavo su cui la s.p.a. CONTROINTERESSATA ha formulato la propria offerta di gara, sia dal piano economico – finanziario prodotto dalla controinteressata a corredo dell'offerta.

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto ed a tanto consegue la reiezione anche della domanda di risarcimento del danno, con esso contestualmente proposta.

5.- Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate forfettariamente come da importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato, compresa la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Consorzio Ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Loreto e della s.p.a. CONTROINTERESSATA, delle spese e competenze del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 4.000,00 (euro quattromila/00), con ripartizione interna di tale importo in ragione della metà in favore di ciascuna parte creditrice.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con  
l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO